

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013**  
**616/2013/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L'ANNO 2014 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE E DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 dicembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009 del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante disciplina del mercato del gas naturale;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013 (di seguito: decreto 9 agosto 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/11);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 556/2012/R/gas (di seguito: 556/2012/R/gas);

- il parere dell'Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 365/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 365/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha introdotto un sistema di bilanciamento di merito economico che prevede che i quantitativi di gas necessari siano approvigionata dal responsabile del bilanciamento presso un'apposita piattaforma di mercato gestita dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- con la deliberazione ARG/gas 145/11, l'Autorità ha approvato il Regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, predisposto dal GME (di seguito: Regolamento PBgas);
- il Regolamento PBgas stabilisce:
  - a. all'art. 7, comma 7.1, che i corrispettivi dovuti dagli operatori a fronte del servizio fornito dal GME sono articolati in un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per i quantitativi negoziati;
  - b. all'art. 7, comma 7.3, che la misura di detti corrispettivi, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME;
- con la deliberazione 556/2012/R/gas, l'Autorità ha, inoltre, approvato, per l'anno 2013, i corrispettivi per i servizi forniti dal GME, prevedendo l'applicazione del solo corrispettivo per i quantitativi negoziati, con un valore pari a 0,003 euro/GJ.
- con lettera 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 37524 del 26 novembre 2013), il GME ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità la proposta della misura dei corrispettivi sopra richiamati, confermando, per l'anno 2014, la loro attuale valorizzazione;
- con la deliberazione 446/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto che il GME trasmetta una proposta relativa alle modalità con cui le sessioni di mercato di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 siano integrate, dall'1 aprile 2014, nell'ambito dei mercati organizzati dalla medesima società ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, presso i quali svolge il ruolo di controparte centrale.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina MGAS) come integrata dal GME in esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto 6 marzo 2013, stabilisce che le successive eventuali modifiche non sostanziali alla Disciplina MGAS sono approvate ai sensi dei commi 3.5 e 3.6 della medesima disciplina;

- la Disciplina MGAS:
  - a. al comma 3.6, definisce la procedura di modifica del regolamento nel caso di interventi urgenti, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, prevedendo che in questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;
  - b. all'articolo 8, prevede che nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità con provvedimento, gli operatori del mercato del gas sono tenuti al versamento, a favore di un fondo (di seguito: Fondo MGAS) istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e dalla stessa gestito in quanto titolare, di un contributo non restituibile, applicato all'energia negoziata e materialmente riscosso dal GME e che la misura del contributo è definita annualmente, con decorrenza immediata in sede di prima applicazione e, a regime, dall'1 gennaio dell'anno successivo;
  - c. all'articolo 63, le disposizioni e i casi relativi al ricorso al Fondo MGAS;
- con la deliberazione 365/2013/R/gas, l'Autorità ha, tra l'altro:
  - a. approvato la misura del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS proposta dal GME, pari a 0,0025 €/MWh;
  - b. confermato ed integrato le disposizioni contenute nel parere 4/2013/I/gas relative alla gestione del contributo e del Fondo MGAS;
- con il decreto 9 agosto 2013, il Ministero ha definito la data di avvio del mercato di cui alla Disciplina MGAS ed ha inoltre previsto che il GME, in conformità alla sopra richiamata procedura, adottasse le modifiche alla medesima disciplina evidenziate dal GME e necessarie a garantire il corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni del mercato, nonché quelle necessarie a dare attuazione alle disposizioni della deliberazione 365/2013/R/gas;
- con lettera del 10 settembre 2013 (prot. Autorità n. 38141 del 2 dicembre 2013), il Ministero ha richiesto all'Autorità il previsto parere in merito alle unite modifiche apportate dal GME alla Disciplina MGAS, ai sensi del citato comma 3.6 della medesima Disciplina;
- con lettera del 22 novembre 2013 (prot. Autorità n. 37520 del 26 novembre 2013) il GME ha trasmesso la proposta della misura del contributo di cui all'articolo 8 della Disciplina MGAS confermando il valore in vigore nell'anno 2013.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare la proposta del GME della misura dei corrispettivi previsti al comma 7.1, del Regolamento PBgas e del contributo di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS, fermo restando un possibile aggiornamento dei medesimi in esito al procedimento, previsto dalla deliberazione 446/2013/R/gas, riguardante l'integrazione delle sessioni di mercato di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 nell'ambito dei mercati organizzati dal GME ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, presso i quali svolge il ruolo di controparte centrale;

- le modifiche alla Disciplina MGAS, di cui alla lettera del 10 settembre 2013, siano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione 365/2013/R/gas e con gli obiettivi di efficienza ed integrità del mercato del gas naturale;
- sia, pertanto, opportuno esprimere parere favorevole al Ministero in relazione alle predette modifiche

### **DELIBERA**

1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, le proposte per la valorizzazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma per il bilanciamento di merito economico del gas naturale e della misura del contributo di cui all'articolo 8 della disciplina MGAS, trasmesse dal GME con lettera del 22 novembre 2013;
2. di esprimere parere favorevole al Ministro dello Sviluppo Economico in relazione alle modifiche alla Disciplina MGAS trasmesse con la citata nota del 10 settembre 2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al GME;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*